



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO, BATTISTA e ZIN**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GIUGNO 2015**

Modifiche al decreto legislativo 29 settembre 2013, n. 121,  
nonché alla legge 18 aprile 1975, n. 110, in materia di disciplina delle armi

ONOREVOLI SENATORI. – La *ratio* del presente disegno di legge è da attribuirsi ad una serie di modifiche legislative in materia di controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi. In particolare, sono state introdotte modifiche alla legge 18 aprile 1975, n. 110 (articolo 2, secondo comma) e al decreto legislativo 29 settembre 2013, n. 121 (articolo 6, comma 3), a cui si è aggiunto il decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43 (articolo 3, commi 3-*septies* e 3-*novies*).

In particolare l'articolo 2, secondo comma, della legge n. 110 del 1975, come modificato dal decreto legislativo n. 121 del 2013 sulla disciplina delle armi, per quanto riguarda le competenze della soprintendenza va interpretato in combinato disposto con il decreto del Ministro dell'interno 14 aprile 1982 sulla discipline delle armi antiche, artistiche e rare d'importanza storica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 5 giugno 1982.

In sintesi chi vuole produrre, vendere o importare un'arma comune, che abbia più di un certo numero di colpi deve prima apportare una modifica ai caricatori. Questo comporta snaturare un arma, privarla di caratteri di originalità e di integrità che, in caso di valorizzazione di essa come bene culturale o testimonianza storica per i musei e le istituzioni, porterebbe ad una diminuzione se non ad un annullamento del valore culturale e della storia che l'arma porta con sé e testimonia.

Da qui la proposta di modificare l'articolo 6 del decreto legislativo n. 121 del

2013 in modo tale che chiunque intenda cedere, a qualunque titolo, un'arma qualsiasi ad un'istituzione preposta alla sua conservazione e valorizzazione venga esonerato dall'obbligo di modificarla, salvaguardandone così l'integrità e il valore culturale.

Inoltre, con la modifica, proposta dal presente disegno di legge, all'articolo 2 della legge n. 110 del 1975, a sua volta già modificato dal decreto legislativo n. 121 del 2013, le armi antiche sono esenti da quest'obbligo e per maggiore completezza si è ritenuto necessario integrare la definizione con «armi artistiche e rare d'importanza storica», così come previsto dal decreto ministeriale 14 aprile 1982.

Tutte le armi già accertate d'interesse culturale e le collezioni museali sono di fatto protette per il fatto che ogni intervento deve essere sottoposto a preventiva autorizzazione, ai sensi del codice dei beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, perché tutelate appunto come bene culturale. Il problema sorge per tutte quelle armi che la legge considera «comuni», tra le quali ci possono essere beni d'interesse per le collezioni museali.

Proporre, pertanto, l'esonero della trasformazione di armi o parti di esse (caricatori, di cui al citato decreto-legge n. 7 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43) in caso di cessione a qualunque titolo – non solo di vendita – ad istituzioni museali non comporterà nessun pericolo per l'ordine pubblico e contribuirà a salvaguardare l'integrità di beni che hanno, o avranno nel tempo, un valore anche culturale.

**DISEGNO DI LEGGE**

---

## Art. 1.

1. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 29 settembre 2013, n. 121, è aggiunto, il seguente periodo: «La cessione a qualunque titolo di armi o parti di esse ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, esonera sempre il cedente dall'obbligo di conformazione alle prescrizioni sul limite dei colpi».

## Art. 2.

1. All'articolo 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni, dopo le parole: «Corpi armati dello Stato» sono inserite le seguenti: «o alla cessione a qualunque titolo ai fini dell'esercizio di attività di carattere storico e culturale ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni» e dopo le parole: «per le armi antiche» sono inserite le seguenti: «, artistiche o rare di importanza storica».

